



Comune di  
Foiano della Chiana

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 14/08/2019

Deliberazione n. 81

**Oggetto: RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2018 – AGGIORNAMENTO.**

L'anno 2019 il giorno 14 del mese di agosto alle ore 9:00 in Foiano della Chiana nella sala della Giunta Comunale.

Adunatasi la Giunta Comunale, previa trasmissione degli inviti, avvenuta nei modi e nei termini di legge, sono intervenuti i Signori:

GIUNTA COMUNALE		P	A
Sonnati Francesco	Sindaco	X	
Franci Jacopo	Vicesindaco		X
Corei Gabriele	Assessore	X	
Bigliuzzi Elena	Assessore	X	
Cassioli Francesca	Assessore		X

Presiede il Sig. Sonnati Francesco nella sua qualità di Sindaco e partecipa il Vicesegretario Comunale, Dott. Luca Mazzi, come da decreto di nomina n. 24 in data 9 agosto 2019, che cura la redazione del presente verbale.

Previa verifica che il numero degli invitati è sufficiente, si passa alla trattazione degli affari all'ordine del giorno.



**Comune di  
Foiano della Chiana**

La seduta è validamente costituita alle ore 9:00.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi – è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge n. 42/2009;
- detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;

Richiamato in particolare l'articolo 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 il quale dispone quanto segue:

**Art. 11-bis Bilancio consolidato**

1. *Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*
2. *Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*
  - a) *la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
  - b) *la relazione del collegio dei revisori dei conti.*
3. *Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.*
4. *Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.*

RILEVATO che ai fini della predisposizione del bilancio consolidato gli Enti capogruppo predispongono due elenchi distinti che dovranno essere oggetto di approvazione da parte della Giunta e concernenti:

- Gli Enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- Gli Enti, le aziende e le società che devono essere compresi nel bilancio consolidato;

CONSIDERATO che il paragrafo 2 dell'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/11, recita: *costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica"*:

*1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;*

*2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;*



## Comune di Foiano della Chiana

*2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:*

*a)ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;*

*b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;*

*c)esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;*

*d)ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;*

*e)esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.*

*L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.*

*2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.*

*3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;*

*3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:*

*a)ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;*

*b)ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione*



## Comune di Foiano della Chiana

*di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.*

*In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.*

*3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.*

*Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica nè la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.*

*Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.*

Richiamati altresì gli articoli 11-ter, 11-quater, 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011;

Atteso che gli Enti inseriti nell'elenco del Gruppo amministrazione pubblica non vengono inseriti nel perimetro di consolidamento in caso di:

- a) *Irrelevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento (era il 10 per cento, così modificato dal Dm 11 agosto 2017 ) per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
  - totale dell'attivo,
  - patrimonio netto,
  - totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata

- b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie* al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

Ricordato che al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate;

Ricordato altresì che a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 19/12/2017 avente ad oggetto "AGGIORNAMENTO RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE COSTITUENTI IL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PER L'ESERCIZIO 2017 - ART. 11-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.";

Ritenuto, stante l'evoluzione della normativa e la recente approvazione dei bilanci delle società partecipate del Comune al 31/12/2018, rivedere l'elenco degli organismi, degli enti, e delle società incluse nel GRUPPO



**Comune di  
Foiano della Chiana**

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) (perimetro di consolidamento), ai fini della predisposizione del bilancio consolidato riferito all'esercizio 2018;

Visto l'elenco delle società partecipate dell'Ente e degli organismi strumentali come segue:

<b>Denominazione</b>	<b>% Quota di partecipazione E</b>
AISA IMPIANTI S.P.A.	1,20
A.I.S.A. SPA AREZZO IMPIANTI E SERVIZI	1,20
AREZZO CASA SPA	1,75
LA FERROVIARIA ITALIANA SPA	1,94
NUOVE ACQUE SPA	1,36
COINGAS SPA	3,96
FIDI TOSCANA SPA	0,0001
SOCIETA' FARMACEUTICA FOIANO S.R.L.	100
AUTORITA' IDRICA TOSCANA	0,14
ATS AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD	0,39

Effettuata la ricognizione ai fini della identificazione del **Gruppo amministrazione pubblica ( perimetro di consolidamento)** del Comune di Foiano della Chiana come riportato nell'allegata relazione sub. A) ;

Ritenuto conseguentemente di definire l'elenco degli organismi, degli enti, e delle società incluse nel **GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) (perimetro di consolidamento )**, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato riferito all'esercizio 2018, come segue:

<b>Denominazione</b>	<b>Classificazione</b>	<b>% di partec.</b>	<b>Fondo di dotazione/</b>
----------------------	------------------------	---------------------	----------------------------



**Comune di  
Foiano della Chiana**

			<b>capitale sociale</b>
AREZZO CASA SPA	Soc. partecipata	1,75	31.200.000,00
SOCIETA' FARMACEUTICA FOIANO	Soc. controllata	100	40.000,00

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità

A voti unanimi e palesi,

**DELIBERA**

1) di approvare, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 l'elenco degli organismi, enti e società componenti il **Gruppo amministrazione pubblica** del Comune di Foiano della Chiana:

**GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)**

<b>Denominazione</b>	<b>Classificazione</b>	<b>% di partec.</b>	<b>Fondo di dotazione/ capitale sociale</b>
AREZZO CASA SPA	Soc. partecipata	1,75	31.200.000,00
SOCIETA' FARMACEUTICA FOIANO	Soc. controllata	100	40.000,00

2) di dare atto, sulla base della ricognizione svolta nell'allegata relazione (all. A), che le società Arezzo Casa SpA e Società Farmaceutica Foiano srl sono da includere nel perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato ex art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione,

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



**Comune di  
Foiano della Chiana**

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
Francesco Sonnati

Il Vicesegretario Comunale  
Dott. Luca Mazzi

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Il Vicesegretario Comunale  
Dott. Luca Mazzi

Foiano della Chiana lì, 14 agosto 2019

---

La stessa deliberazione:

E' resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Vicesegretario Comunale  
Dott. Luca Mazzi

Foiano della Chiana lì, 14 agosto 2019

\*\*\*\*\*

**Seduta del 14/08/2019**

**Deliberazione n. 81**

Oggetto:

**RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2018 – AGGIORNAMENTO.**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*